

N° **di Repertorio**

N° **di Raccolta**

**CONTRATTO DI APPALTO AVENTE PER LA
FORNITURA, TRASPORTO E CONSEGNA, SUDDIVISA IN LOTTI,
DI PRODOTTI MONOUSO IN MATERIALE BIOPLASTICO,
CELLULOSA E MATERIALE VARIO, PER LA MENSE
UNIVERSITARIE DELL'AZIENDA DSU TOSCANA
LOTTO N.2 MATERIALE IN CELLULOSA
CIG LOTTO N.2: B0FB6B4564**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2024 (duemilaventiquattro), il giorno ____ (__) nel mese di _____,
presso la sede legale dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio
universitario, in Firenze Viale Gramsci n. 36, davanti a me, Dr. Claudio
Papini, nella mia qualità di Ufficiale Rogante per i contratti stipulati
dall'Azienda, a ciò autorizzato con Provvedimento del Direttore n. 118 del
5/03/2019 esecutivo ai sensi e per gli effetti di Legge;

SONO COMPARSI

- L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito
denominata "Azienda", "Amministrazione", "Stazione Appaltante"), con sede
in Viale Gramsci, 36, Firenze - C.F. 94164020482 - rappresentata dal Dr.
Enrico Carpitelli, nato a _____ e domiciliato per la
carica presso la sede dell'Azienda stessa, il quale interviene in qualità di
Dirigente ad interim dell'Area Servizi Ristorazione e Residenze dell'Azienda
competente per materia, giusta attribuzione con Provvedimento del Direttore

n. 82/23 del 19/06/2023, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Azienda medesima per il presente atto, in virtù del Regolamento organizzativo aziendale approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 244 del 4 marzo 2019;

E

- La Casalinda s.r.l. (di seguito denominata “Operatore Economico”, “Appaltatore”, “Società”), con sede legale in Tarantasca (CN), Z.P. Tarantasca Nord 1, C.F./P.I. [redacted] iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Cuneo, rappresentata dal Sig. Marco Rosso, nato a [redacted] e domiciliato per il presente atto presso la sede dell’Operatore Economico, nella sua qualità di Legale rappresentante come risulta dall’apposita visura camerale conservata agli atti dell’Ufficio.

Io Ufficiale Rogante, sono certo dell’identità personale e poteri di firma dei componenti, i quali d’accordo tra loro e con il mio consenso rinunciano alla presenza di testimoni.

PREMESSO E CONSIDERATO

- che con Determinazione n. 161/24 del 18/03/2024, è stata avviata, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023, una procedura aperta sopra soglia per l’affidamento della “Fornitura suddivisa in lotti, di prodotti monouso in materiale bioplastico, cellulosa e materiale vario, per le mense universitarie dell’Azienda DSU Toscana”, da aggiudicarsi ai sensi dell’art.108, c.5 del citato D.Lgs. (criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo);

- che con la suddetta Determinazione, sono stati approvati il Capitolato Speciale di Appalto e suoi allegati, il Disciplinare di Gara e tutti gli atti della

procedura;

- che con Provvedimento del Direttore n. 47/24 del 27/05/202 è stata nominata la Commissione giudicatrice di gara;

- che con Determinazione n. 337/24 del 27/05/2024 è stato approvato l'elenco degli ammessi e degli esclusi alla procedura di gara;

- che con Determinazione n. 575/24 del 17/09/2024, si è provveduto ad approvare i seguenti Verbali delle operazioni di gara:

- Repertorio n. 782 e Raccolta n. 2030 del 9/05/2024;
- Repertorio n. 784 e Raccolta n. 2032 del 14/05/2024;
- Raccolta n. 2042 del 5/06/2024;
- Repertorio n. 788 e Raccolta n. 2041 del 5/06/2024;
- Repertorio n. 790 e Raccolta n. 2046 del 13/06/2024;

e ad aggiudicare in conformità alla proposta di aggiudicazione comunicata dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) all'Operatore Economico La Casalinda s.r.l. la procedura di cui trattasi relativamente al Lotto n.2 – Materiale in cellulosa;

- che prima dell'aggiudicazione sono stati esperiti, a carico dell'Aggiudicatario, i controlli relativi al possesso dei requisiti generali e speciali ai sensi degli artt. 94 e ss. e dell'art. 100 del D.Lgs. 36/2023, con esito regolare, come risulta dalla proposta di aggiudicazione del RUP e quindi l'aggiudicazione predetta risulta efficace dall'adozione della Determinazione sopra citata ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs. 36/2023;

- che il Dirigente ad interim dell'Area Servizi Ristorazione e Residenze dell'Azienda dichiara l'insussistenza alla data odierna di motivi ostativi alla stipula del presente contratto ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e

delle altre disposizioni vigenti in materia, nonché ai sensi dell'art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. l'assenza di Convenzioni CONSIP attive o convenzioni/contratti di altre Centrali di committenza regionale o contratti aperti regionali aventi ad oggetto la fornitura di cui trattasi come risulta dall'attestazione del RUP prot. n. 4366/24 del 12/03/2024;

- che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva dell'aggiudicatario ai fini della stipula del presente contratto mediante acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) favorevole per la Società sopradetta;

- che ai sensi dell'art. 18, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il Dr. Enrico Carpitelli dà atto che il presente contratto viene stipulato trascorsi 35 (trentacinque) giorni dalla data di invio della comunicazione dell'adozione della Determinazione di aggiudicazione;

- che l'Operatore Economico ha costituito garanzia definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;

- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma pubblico-amministrativa in modalità elettronica e con il mio rogito.

TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 (Oggetto)

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, nella persona del Dirigente ad interim Dr. Enrico Carpitelli, affida alla La Casalinda s.r.l. che

nella persona del Sig. Marco Rosso si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire ed a far eseguire a perfetta regola d'arte la "Fornitura suddivisa in lotti, di prodotti monouso in materiale bioplastico, cellulosa e materiale vario, per le mense universitarie dell'Azienda DSU Toscana – Lotto n.2 – Materiale in cellulosa".

L'Operatore Economico si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto:

- nel Capitolato Speciale d'Appalto e rispettivi allegati (di seguito indicato come "Capitolato") che, firmato digitalmente dalle parti e da me Ufficiale Rogante, si allega in formato elettronico al presente contratto quale "Allegato A";
- nella propria Offerta tecnica così come presentata in sede di gara sul Sistema telematico START che si considera parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegata allo stesso;
- nella propria Offerta economica e relativo Dettaglio Economico così come presentati in sede di gara sul Sistema telematico START che si considerano parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati alla stesso.

Art. 2 (Durata del contratto)

Il contratto ha durata di mesi 24 (ventiquattro) decorrenti dalla data odierna di stipula.

Art. 3 (Corrispettivo contrattuale)

Il corrispettivo contrattuale massimo è fissato in Euro 90.233,00 (Euro novantamila duecentotrentatremila/00) oltre IVA nei termini di legge, in base ai prezzi indicati nel Dettaglio Economico presentato sul sistema START

dall'Operatore Economico.

L'Azienda non garantisce il raggiungimento dell'importo massimo contrattualizzato in quanto pagherà solo le forniture effettivamente richieste ed effettuate. Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste nel Capitolato, remunera tutte le attività poste in essere dall'Appaltatore per svolgere l'appalto in oggetto e quelle contenute nell'offerta tecnica presentata dallo stesso.

Per l'espletamento della fornitura il RSPP (Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione) dell'Azienda ha ritenuto che non sussistono rischi da interferenza.

Art. 4 (Modifica di contratto)

In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del corrispettivo contrattuale, la Società è obbligata all'esecuzione alle stesse condizioni previste dal presente contratto ai sensi del sopracitato art. 120, comma 9 del medesimo D.Lgs. 36/2023. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi e, ove l'Azienda lo giudichi opportuno, comportano la messa in pristino a carico dell'Operatore Economico della situazione preesistente.

Art. 5 (Gestione digitale del contratto)

Ogni comunicazione, inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite PEC.

Di seguito vengono indicate rispettivamente la PEC dell'Azienda:

dsutoscana@postacert.toscana.it e quella dell'Operatore Economico: *lacasalinda@legalmail.it*. La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

Art. 6 (Fatturazione e pagamenti)

L'Azienda è soggetta all'applicazione dello “split payment” ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modifiche nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di interscambio dovranno recare la dicitura IVA “Scissione dei pagamenti”.

La fatturazione dovrà essere effettuata dopo che il Direttore dell'esecuzione ha accertato che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati.

Nell'ambito della fattura dovranno essere espressamente e separatamente menzionati:

- il riferimento al contratto: oggetto, numero del Lotto;
- il CIG n. B0FB6B4564;
- la denominazione del Settore/Sede Aziendale in favore del quale è stata effettuata la fornitura.

Le fatture elettroniche, intestate all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana – Viale Gramsci, n. 36 Firenze, dovranno pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le relative specifiche tecniche:

- Fatturazione Elettronica sede di Firenze: Codice univoco ufficio: PVBWDD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_FI

- Fatturazione Elettronica sede di Pisa: Codice univoco ufficio: LUB6UB;
Nome ufficio: FatturaPA_DSU_PI
- Fatturazione Elettronica sede di Siena: Codice univoco ufficio: VNLROD;
Nome ufficio: FatturaPA_DSU_SI,

secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”.

Ai fini del rispetto dell'art.11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, l'Operatore Economico nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione l'Operatore Economico dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.

I pagamenti saranno disposti dal RUP secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra disposto, dopo l'accertamento di regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Azienda procederà ad acquisire, ai

sensi dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 36/2023, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'Appaltatore attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Azienda non sia già in possesso di tale documento in corso di validità precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, sarà richiesto all'autorità competente entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura; il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC e fino alla sua emissione; pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'Operatore Economico per detto periodo di sospensione dei termini.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, in caso di ottenimento del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate e trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente dall'Azienda agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP applica quanto previsto all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023.

La fattura relativa all'ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di verifica di conformità di cui al

successivo art. 8 e il relativo pagamento viene disposto ai sensi dell'art.4, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni sopra richiamate, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Operatore Economico.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

L'Azienda, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 986-989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00) procede alla verifica che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore dell'Operatore Economico mediante accredito sul c/c bancario dedicato indicato nel modello tracciabilità dei flussi finanziari conservato in atti o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato successivamente entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione.

Il Sig. Marco Rosso esonera l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati.

L'Azienda, nei casi in cui siano contestate alla Società inadempienze alle

obbligazioni contrattuali, può sospendere i pagamenti fino a che questa non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Art. 7 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

L'Operatore Economico si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

Esso si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

L'Operatore Economico si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda e all'Ufficio Territoriale del Governo di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'Appaltatore prende atto del seguente codice identificativo gara CIG n. B0FB6B4564.

Nel documento "Tracciabilità dei flussi finanziari" presentato dall'Appaltatore in sede di gara e conservato in atti sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuare operazioni così come comunicati dall'Operatore Economico. Quest'ultimo è tenuto a comunicare all'Azienda eventuali variazioni relative ai conti correnti indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

Art.8 (Verifica di conformità)

La Sig.ra Mafalda Viviano, dipendente aziendale, è nominata Direttore dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023.

Per la verifica di conformità si applica quanto stabilito all'articolo 5 del Capitolato.

Il presente contratto è soggetto a verifica di conformità, mediante rilascio di apposito certificato, al fine di accertare che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal RUP in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023.

Art. 9 (Subappalto, subcontraenti e cessione del contratto)

Non è ammesso il subappalto in quanto l'Operatore Economico non ne ha fatto richiesta in sede di offerta.

L'Operatore economico, per tutti i sub-contratti dallo stesso stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto che non configurino la fattispecie del subappalto, è obbligato, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, a comunicare all'Azienda il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto della fornitura affidata, nonché ad attestare il rispetto da parte dello stesso degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm. ii. .

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 10 (Cessione del credito)

La cessione del credito è disciplinata dall'art. 120, comma 12 e dall'art. 6 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e dalla L. 52/1991.

L'Operatore Economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente CIG n. B0FB6B4564. L'Azienda provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all'Azienda.

La notifica all'Azienda dell'eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 6.

Non sono ammesse altre forme surrogatorie di pagamento diverse dalla cessione di cui al paragrafo precedente quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le procure irrevocabili all'incasso, le costituzioni di mandato, ecc.

Art. 11 (Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore)

L'Operatore Economico è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Azienda del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti. L'Appaltatore è obbligato al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di

sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. L'Appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione. In caso di violazione dei predetti obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti l'Appaltatore non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni. Nell'esecuzione del presente contratto l'Appaltatore è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto dell'Azienda che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero dell'Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

L'Operatore Economico assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare l'Azienda di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

Art. 12 (Estensione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici)

L'Operatore Economico, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice disciplinare e di condotta dei dipendenti dell'Azienda, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato, e reso disponibile sul sito istituzionale dell'Azienda <https://www.dsu.toscana.it/web/ardsu/-/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta> si impegna ad osservare e a far osservare ai propri

dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

L'Operatore Economico ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e ad inviare all'Azienda comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

Art. 13 (Penali e risoluzione del contratto)

Ove si verificano inadempienze da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni poste a proprio carico, l'Azienda ha facoltà di applicare le seguenti penalità:

- a) qualora non venissero rispettate le tempistiche di consegna dei prodotti rispetto al termine indicato all'art. 4 del Capitolato o nell'offerta tecnica verrà applicata – per ogni giorno di ritardo - una penalità giornaliera pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale del lotto in questione;
- b) qualora non venissero rispettate le tempistiche di cui all'art. 5 del Capitolato verrà applicata – per ogni giorno di ritardo - una penalità giornaliera pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Prima di applicare la penale l'Azienda provvederà a comunicare l'avvio del procedimento all'Appaltatore tramite PEC; questo entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento potrà inviare le proprie controdeduzioni e qualora queste non siano accolte l'Azienda applicherà la penale decurtandola dalle competenze dello stesso operando detrazioni sulle fatture emesse.

Se i crediti della Società mancano o risultano insufficienti a tal fine, l'ammontare delle penali sarà addebitato sulla cauzione di cui all'articolo 14.

In tal caso l'importo della cauzione dovrà essere reintegrato dalla Società entro 10 (dieci) gg. dalla decurtazione della stessa.

Qualora le penali applicate superino il dieci per cento dell'importo contrattuale il RUP propone all'organo competente dell'Azienda la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui tali violazioni risultassero gravi e/o ripetute, la Stazione appaltante si riserva di applicare come penale il 10% del corrispettivo mensile riferito al mese in cui si è verificata l'inadempienza.

Le penali sopra indicate non sono applicabili qualora non siano imputabili all'Appaltatore e tale circostanza sia dimostrata dallo stesso.

Nei casi in cui l'Amministrazione rilevi gravi o reiterate inadempienze dell'Appaltatore rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto, invita questo a conformarsi ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni consecutivi, decorso inutilmente il quale il contratto si considera risolto di diritto.

L'Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- nei casi di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023;
- per ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente dell'Appaltatore e/o mancata applicazione dei contratti collettivi;
- in caso di violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- in caso di comminazione di sanzioni per un importo pari al 10% dell'importo dell'appalto;
- in caso di apertura di una procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore,

nei casi previsti dalla legge;

- in caso di messa in liquidazione o cessione dell'attività dell'Operatore economico;
- nel caso in cui siano contestate ed accertate inadempienze, nella misura di n. 10 (dieci) anche non consecutive nel corso del primo anno di esecuzione contrattuale, che hanno originato l'applicazione delle penali di cui al presente articolo;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010;
- in caso di violazioni ripetute delle prescrizioni rispetto al Capitolato o a quanto indicato nell'Offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- in caso di subappalto;
- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore;
- in caso di violazione dell'articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – *pantouflage* o *revolving door*).

In caso di risoluzione del contratto:

- resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023;
- l'Azienda procederà in tutto o in parte all'escussione della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 14, salvo l'ulteriore risarcimento dei

danni da parte dell'Appaltatore.

L'incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo PEC.

Art. 14 (Garanzia definitiva)

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Operatore Economico ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. 2117763 del 24/09/2024, con la quale la Revo Insurance S.p.A. si costituisce fideiussore a favore dell'Azienda nell'interesse dell'Appaltatore stesso, fino alla concorrenza della somma di Euro 8.120,97 (Euro ottomilacentoveventi/97). L'importo della cauzione è stato ridotto del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 presentata in copia e conservata agli atti.

L'atto suddetto di cauzione è conservato in originale agli atti dell'Ufficio.

La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 106, del D.Lgs. 36/2023, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

Art. 15 (Revisione prezzi)

Il corrispettivo contrattuale rimane fisso ed invariabile per la durata del contratto. A norma dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 è ammessa la revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura, in aumento o in

diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione si farà riferimento agli indici di costo e di prezzo di cui al comma 3 del predetto art. 60 pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT.

La parte nel cui interesse si è determinata la variazione nei termini idonei a giustificare la revisione dei prezzi deve avanzare alla controparte richiesta scritta di revisione entro 30 (trenta) giorni dall'avvio del secondo anno di esecuzione contrattuale. Il suddetto termine è fissato a pena di decadenza; di conseguenza il suo mancato rispetto determina l'improcedibilità della richiesta tardiva. Il relativo procedimento amministrativo si concluderà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta con l'adozione da parte dell'Azienda delle determinazioni del caso.

Art. 16 (Recesso)

L'Azienda si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso via PEC di almeno 20 (venti) giorni, previo pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra. L'Operatore Economico rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

E' fatto divieto all'Appaltatore di recedere dal contratto.

L'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto nei casi di cui all'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 e con le modalità ivi previste.

L'Amministrazione ha diritto, altresì, di recedere dal presente contratto qualora, a norma dell'art. 1, comma 13, del D. L. 95/2012 convertito in L. 7/8/2012 n. 135, accerti la disponibilità di nuove convenzioni CONSIP o Accordi quadro di Centrali di Committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Appaltatore, fatta salva la facoltà di una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative da parte dell'Appaltatore medesimo.

Art. 17 (Affidamento in caso di risoluzione del contratto)

In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo pronunciata a carico dell'Appaltatore, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto l'Azienda si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 124 D.Lgs. 36/2023 cui si rinvia.

Art. 18 (Spese contrattuali)

Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro, al D.P.R. 642/1972 e all'art. 18 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell'Azienda mentre le spese di bollo, di registro ed ogni altro onere

contrattuale sono a carico della Società.

L'importo dell'imposta di bollo è determinato ai sensi dell'Allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 19 (Trattamento dati personali)

Le parti dichiarano di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 per protezione dei dati personali (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR") ai propri rappresentanti, i cui dati personali vengono trattati nell'ambito del presente procedimento, o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore, accertata la sua capacità di assicurare ed essere in grado di dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere a quanto previsto dalla normativa e dalla regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali.

Art. 20 (Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 36/2023 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della L. 78/2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- nella L.R.T. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche e

integrazioni, per le parti compatibili;

- nel “Regolamento di attuazione” della L.R.T. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili.

Art. 21 (Foro competente)

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l’Azienda sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 22 (Accettazione clausole contrattuali ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile il Sig. Marco Rosso dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 3 – Corrispettivo contrattuale; 7 - Fatturazione e pagamenti; 11 - Obblighi e responsabilità dell’Appaltatore; 13 – Penali e Risoluzione del contratto; 16 – Recesso; 21 - Foro competente.

Art. 23 (Dispensa lettura allegati)

Richiesto, io Dr. Claudio Papini, Ufficiale Rogante della Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, ho ricevuto il presente contratto composto da n. 22 (ventidue) pagine elettroniche e parte della pagina n. 23 (ventitre) elettronica che ho letto ai componenti i quali lo approvano e con me lo firmano digitalmente e che verrà regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo in sede di registrazione con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007

Ai sensi dell’art. 47 ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89 attesto l’attendibilità e validità legale dei certificati di firma digitale, nonché

l'integrità delle firme stesse, utilizzate dai componenti per la sottoscrizione del presente atto, da me accertati mediante le applicazioni di verifica conformi alla Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009 n. 45.



**Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
CAPITOLATO SPECIALE**

**APPALTO PER L’AFFIDAMENTO A LOTTI DELLA FORNITURA DI PRODOTTI MONOUSO
IN MATERIALE BIOPLASTICO, CELLULOSA E MATERIALE VARIO, PER LA MENSE
UNIVERSITARIE DELL’AZIENDA DSU TOSCANA.**

**LOTTO N.1: MATERIALE BIOPLASTICO
LOTTO N.2: MATERIALE IN CELLULOSA
LOTTO N.3: MATERIALE VARIO**

Articolo 1 – Definizioni

Per “Ditta” o “Aggiudicatario” s’intende l’operatore economico risultato aggiudicatario della fornitura di cui al presente Capitolato speciale d’appalto, di seguito denominato CSA.

Per “Stazione Appaltante” o “Azienda” s’intende l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana che affida alla Ditta la fornitura oggetto del presente CSA.

Articolo 2 – Oggetto dell’appalto e durata

L’Appalto ha per oggetto l’affidamento a lotti della fornitura, trasporto e consegna di prodotti monouso da destinare alle Mense Universitarie Aziendali del Servizio Ristorazione dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana (di seguito denominata anche Stazione Appaltante o Azienda), sedi di Firenze, Pisa e Siena.

I lotti sono così suddivisi:

- * Lotto n.1: prodotti monouso in materiale bioplastico;
- * Lotto n.2: prodotti in cellulosa;
- * Lotto n.3: prodotti in materiale vario.

In osservanza del D.L. 8 novembre 2021, n. 196 *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente”*, per bioplastica si intende plastica in grado di subire una decomposizione fisica, biologica grazie alla quale finisce per decomporsi in biossido di carbonio (CO₂), biomassa e acqua, ed è, secondo le norme europee in materia di imballaggi, recuperabile mediante compostaggio e digestione anaerobica.

Il dettaglio dei prodotti richiesti, le quantità e le caratteristiche degli stessi, risultano dagli allegati al presente CSA:

- * “Specifiche Fabbisogni Campionature Lotto 1”;
- * “Specifiche Tecniche Lotto 2”;
- * “Specifiche Tecniche Lotto 3”.

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara per l’affidamento dell’appalto in parola è’ richiesta la presentazione di campionatura accompagnata dalle relative schede tecniche dei prodotti evidenziati negli allegati sopra elencati.

La campionatura residua dei prodotti offerti dall’Aggiudicatario della fornitura sarà conservata per tutta la durata della fornitura e costituirà parametro di valutazione della fornitura stessa, nel corso della vigenza del rapporto contrattuale, al fine di verificare la qualità e conformità dei prodotti consegnati in sede di esecuzione rispetto alla campionatura originariamente offerta.

La fornitura avverrà a seguito di emissione di ordinativi parziali che verranno effettuati durante il periodo di vigenza contrattuale.

Le quantità indicate nella documentazione di gara derivano da una valutazione sul consumo storico presso le varie Mense dell'Azienda e, pertanto, sono da considerarsi meramente indicative e volte alla determinazione della base d'asta, in quanto l'Azienda pagherà esclusivamente la merce effettivamente ordinata e consegnata.

L'Aggiudicatario, partecipando alla gara, riconosce di aver preso completa ed esatta conoscenza di tutti i documenti riguardanti il presente appalto e s'impegna ad effettuare la prestazione in conformità al presente CSA e all'offerta presentata in sede di gara.

L'appalto avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi, con opzione per eventuale prosecuzione di ulteriori 6 (sei) mesi consecutivi decorrenti dall'avvio dell'esecuzione o da altra data stabilita dall'Azienda.

L'operatore economico aggiudicatario è inoltre obbligato ad assicurare la continuità della fornitura anche dopo la scadenza del contratto fino all'individuazione da parte della Stazione Appaltante del nuovo affidatario e per un periodo massimo di 6 (sei) mesi. La suddetta prosecuzione contrattuale avviene agli stessi patti e condizioni del contratto.

Articolo 3 –Importo dell'appalto

L'importo complessivo massimo dell'appalto per ciascun lotto è quello dall'offerta economica della Ditta risultata aggiudicataria per ciascun lotto.

L'importo complessivo stimato dell'appalto determinato ai sensi dell'art. 14, co. 4 del Codice, è pari a **Euro 675.700,00** oltre IVA di legge, di cui:

LOTTO N.1

- **Euro 260.000,00** oltre IVA di legge quale importo posto a base d'asta relativo al periodo di durata contrattuale di 24 (ventiquattro) mesi, di cui **Euro 10.400,00** oltre IVA di legge quali costi della manodopera determinati ai sensi dell'art. 41, commi 13 e 14 del Codice;
- **Euro 65.000,00** oltre IVA di legge relativo all'opzione di proroga tecnica per un periodo massimo di 6 (sei) mesi;
- **Euro 52.000,00** oltre IVA di legge relativo all'opzione di incremento entro il quinto dell'importo contrattuale.

LOTTO N.2

- **Euro 110.000,00** oltre IVA di legge quale importo posto a base d'asta relativo al periodo di durata contrattuale di 24 (ventiquattro) mesi, di cui **Euro 4.400,00** oltre IVA di legge quali costi della manodopera determinati ai sensi dell'art. 41, commi 13 e 14 del Codice;
- **Euro 27.500,00** oltre IVA di legge relativo all'opzione di proroga tecnica per un periodo massimo di 6 (sei) mesi;
- **Euro 22.000,00** oltre IVA di legge relativo all'opzione di incremento entro il quinto dell'importo contrattuale.

LOTTO N.3

- **Euro 96.000,00** oltre IVA di legge quale importo posto a base d'asta relativo al periodo di durata contrattuale di 24 (ventiquattro) mesi, di cui **Euro 3.840,00** oltre IVA di legge quali costi della manodopera determinati ai sensi dell'art. 41, commi 13 e 14 del Codice;
- **Euro 24.000,00** oltre IVA di legge relativo all'opzione di proroga tecnica per un periodo massimo di 6 (sei) mesi;
- **Euro 19.200,00** oltre IVA di legge relativo all'opzione di incremento entro il quinto dell'importo contrattuale.

per una incidenza del **4%**. Il calcolo della manodopera è stato effettuato mediante utilizzo delle vigenti tabelle del CCNL "Commercio" per i dipendenti delle aziende del terziario, commercio, distribuzione e servizi che viene assunto quale contratto collettivo di riferimento, ai sensi dell'art. 11, co. 2 D.Lgs. 36/2023.

I prezzi applicati ai singoli prodotti sono quelli che risultano dai dettagli economici presentati in sede di gara dalle ditte aggiudicatarie di ciascun lotto.

Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutte le prestazioni del personale, le spese, il contributo CONAI ed ogni altro onere espresso e non dal presente CSA inerente e conseguente alla fornitura di cui trattasi.

Sono a completo carico della Ditta le spese di imballo, trasporto, carico e scarico del materiale fornito, ivi compresi oneri derivanti da sinistro riconducibile casualmente allo svolgimento delle citate fasi, oltre a quanto indicato al successivo articolo 4.

Articolo 4 – Modalità di consegna della fornitura

La consegna dei beni oggetto della fornitura dovrà essere effettuata entro il termine di 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dei singoli ordinativi di fornitura che avverranno nell'arco della durata del contratto, con cadenza mensile, quindicinale, settimanale o altra a seconda delle esigenze dei Servizi Ristorazione dell'Azienda; tali ordinativi potranno essere trasmessi all'Aggiudicatario anche a mezzo posta elettronica.

Il materiale oggetto della fornitura dovrà essere consegnato direttamente presso le sedi delle Mense Universitarie dell'Azienda Firenze, Pisa e Siena di seguito indicate, previo accordo con i Responsabili dei Servizi Ristorazione negli orari che verranno indicati negli ordinativi.

I beni da fornire dovranno essere della migliore qualità, nonché possedere tutti i requisiti richiesti per la loro utilizzazione.

La Ditta, dietro richiesta, ha l'obbligo di esibire all'Azienda le fatture e i documenti atti a comprovare la provenienza dei vari materiali ed è sempre ed unicamente responsabile della loro conservazione fino alla consegna dello stesso.

La Ditta è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, alle sedi o alle attrezzature di proprietà dell'Azienda.

Sono a carico dell'Aggiudicatario i rischi di perdite e danni verificatisi durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Azienda, fino alla data della consegna, fatta salva la responsabilità dell'Azienda per perdite e danni ad essa imputabili.

Le consegne del materiale oggetto del presente CSA avverrà presso le seguenti sedi dell'Azienda:

FIRENZE	PISA	SIENA
Mensa Calamandrei – Viale Morgagni 47/ 51 – Firenze	Mensa Martiri - Via Martiri 6 – Pisa - situata in zona a ZTL per il cui transito deve essere presentata richiesta presso la Polizia Municipale di Pisa	Mensa San Miniato - Via E. De Nicola 9 - Siena
Mensa Caponnetto – Via Piovani ang. Via Forlanini – Polo Scienze Sociali di Novoli - Firenze	Mensa Betti - c/o Complesso "Concetto Marchesi" – Via Betti – Pisa	
	Mensa Cammeo - Via Cammeo 51 Pisa	

Modalità di consegna:

Sede di Firenze:

I prodotti dovranno essere consegnati presso i magazzini delle mense in un giorno dal lunedì al venerdì successivamente comunicato e negli orari sotto riportati:

- Mensa Calamandrei - orario 7.30 - 10.30;
- Mensa Caponnetto - orario 8.30 - 10.30;

La consegna dovrà avvenire con camion di lunghezza totale massima di mt. 6,00.

Sede di Pisa:

I prodotti dovranno essere consegnati presso i magazzini delle mense in un giorno dal lunedì al venerdì (sabato per Mensa Martiri) successivamente comunicato e negli orari sotto riportati:

- Mensa Martiri - orario 7.30-11.30 o 15.30-17.30;
- Mensa Betti - orario 8.30 -10.30;
- Mensa Cammeo - orario 8.30 - 10.30;

La consegna dovrà avvenire con camion di lunghezza totale massima di mt. 6,00.

Sede di Siena:

I prodotti dovranno essere consegnati presso il magazzino della mensa in un giorno dal lunedì al venerdì successivamente comunicato e negli orari sotto riportati:

- Mensa San Miniato - orario 8,00 – 9,30.

Gli orari potranno essere soggetti ad eventuali variazioni che saranno indicate esplicitamente dal Servizio Ristorazione ad ogni ordine inviato.

L'Azienda si riserva di rivedere le modalità di consegne, laddove si dovessero verificare mutate esigenze al momento non preventivabili.

Articolo 5 – Verifica di conformità della fornitura e garanzia

Eseguita da parte dell'Aggiudicatario la fornitura, nei termini e nel rispetto delle modalità indicate nel precedente articolo 4, il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), o suo incaricato, provvederà alla verifica di conformità del materiale fornito, controllandone la quantità, la qualità e la corrispondenza ai requisiti indicati nel presente CSA e suoi allegati, nell'offerta presentata e nel singolo ordinativo.

Le attività di verifica hanno altresì lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore o dal presente CSA.

Qualora venissero constatate delle irregolarità l'Azienda ne darà comunicazione all'Aggiudicatario il quale entro 7=(sette) giorni lavorativi dalla comunicazione dovrà sostituire il materiale fornito, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo 14 del contratto di appalto.

Al termine del contratto il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) procederà entro il termine di 90 (novanta) alla verifica di conformità finale con emissione del relativo certificato che sarà trasmesso al RUP per l'approvazione e gli adempimenti conseguenti.

Articolo 6 - Rinuncia all'aggiudicazione

Qualora l'Aggiudicatario rinunci all'aggiudicazione prima che sia intervenuta la stipula del contratto di appalto la Stazione Appaltante provvederà ad escutere la cauzione provvisoria presentata in sede di gara, a darne comunicazione all'ANAC (Autorità nazionale Anticorruzione) e richiederà il risarcimento danni oltre ad intraprendere qualsiasi altra azione legale atta a tutelare i propri interessi.

Articolo 7 - Garanzia

Al momento della stipulazione del contratto l'Aggiudicatario dovrà presentare, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 garanzia definitiva in favore dell'Azienda, in una delle forme previste dalla suddetta disposizione normativa, d'importo pari al 10 % dell'importo netto di affidamento o superiore nei casi previsti dalla suddetta disposizione normativa. Tale importo potrà essere ridotto nei casi di cui all'art. 106, comma 8 del D.Lgs. 36/2023.

La garanzia definitiva sarà progressivamente svincolata in corso di esecuzione dell'appalto nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito. Il rimanente 20% resta vincolato fino alla data di emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di conclusione del contratto. Lo

svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Aggiudicatario, della documentazione attestante l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'Aggiudicatario per il quale la garanzia è prestata.

La mancata presentazione della garanzia nei termini indicati dall'Azienda comporta la revoca dell'aggiudicazione, con ulteriore azione in danno dell'Aggiudicatario e l'escussione della cauzione provvisoria presentata in sede di gara.

Nel caso di danno derivante da inadempienze della Ditta, l'Azienda ha facoltà di deliberare l'incameramento, in tutto o in parte, a titolo di penale, del deposito cauzionale con l'obbligo per la Ditta di reintegrarlo o rinnovarlo, entro il termine perentorio, a pena di risoluzione del contratto, di 10 (dieci) giorni dal ricevimento da parte dell'Azienda della relativa richiesta, sempre che l'Azienda non deliberi la risoluzione del contratto incamerando definitivamente la garanzia stessa.

Articolo 8 – Rischi da interferenze e norme sulla sicurezza

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 non sussistono costi per rischi da interferenze e non è necessario procedere con la redazione del D.U.V.R.I, in quanto le consegne avverranno in orari e con modalità atti a garantire l'assenza di rischi da interferenza.

L'Aggiudicatario è tenuto al pieno rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008. Essa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alla fornitura e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

La Ditta, ai sensi del citato D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. è tenuta:

1. ad impiegare nell'esecuzione dall'appalto personale avente capacità professionale adeguata al lavoro da svolgere ed in regola con gli obblighi datoriali dell'informazione e della formazione sui rischi specifici propri, sul corretto impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente, ivi compreso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali;
2. ad utilizzare nell'esecuzione dall'appalto attrezzature, macchine e dispositivi conformi alle vigenti norme di legge e di buona tecnica;
3. a non utilizzare attrezzature, macchine e dispositivi di proprietà dell'Azienda appaltante salvo deroghe che devono, di volta in volta, essere autorizzate dai competenti uffici di questa;
4. a concordare con i competenti uffici dell'Azienda le specifiche modalità di esecuzione, congiuntamente alle misure di prevenzione e protezione da adottare per l'espletamento di prestazioni che potenzialmente possono presentare rischi di incendio, esplosione, proiezione di materiali, emissione di polveri, fumi, gas, rumore, ecc...
5. ad osservare nei confronti del personale impiegato nell'appalto gli obblighi propri del datore di lavoro e quindi tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento alle assicurazioni obbligatorie, assumendo a proprio carico tutte le spese relative e l'integrale ed esclusiva responsabilità per illeciti derivanti da eventuali inosservanze, nonché per gli infortuni occorsi sul lavoro al proprio personale;
6. a provvedere a portare a conoscenza dei propri dipendenti il contenuto delle presenti disposizioni e ad esigerne dagli stessi il completo rispetto.

Preliminarmente all'aggiudicazione definitiva l'Azienda procederà in capo all'operatore economico designato quale Aggiudicatario le verifiche di cui all'art. 16 L.R.T. 38/2007.

Ai sensi dell'art. 24 comma 1, L.R.T. 38/2007 e s.m. la ditta ha altresì l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Articolo 9 - Subappalto

Il subappalto delle prestazioni oggetto del contratto è regolato da quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, deve essere sempre autorizzato espressamente dalla Stazione Appaltante e presuppone che l'Aggiudicatario abbia indicato nell'offerta le parti della prestazione che intende subappaltare a terzi. In mancanza di tale indicazione il subappalto non può in alcun caso essere autorizzato.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.

L'Aggiudicatario resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione del fatto all'Autorità Giudiziaria per l'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dal primo comma dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato da ultimo dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

E' vietata a pena di risoluzione del contratto di appalto la cessione anche parziale della fornitura oggetto del presente CSA. E' altresì nullo l'accordo con cui l'Aggiudicatario affida a terzi l'integrale o anche la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto.

Articolo 10 - Personale

A norma dell'art. 57, co.1 del D.Lgs. 36/2023 l'Aggiudicatario deve attuare, nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal CCNL di settore assunto quale riferimento per il presente appalto (CCNL: Commercio per i dipendenti delle aziende del Terziario, Commercio, Distribuzione e Servizi.) vigente alla data di affidamento dell'appalto, nelle località in cui viene seguita la fornitura, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo del comparto sopracitato successivamente stipulato.

L'Aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperativa di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali ed all'applicazione di tutte le misure preordinate a garantire l'incolumità sia degli addetti che dei terzi.

Esso è tenuto altresì:

- a. all'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari concernenti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- b. a garantire al proprio personale lo svolgimento di attività di formazione, addestramento e aggiornamento, attinenti ai contenuti del presente appalto.

Il personale deve essere in possesso della formazione necessaria in materia di igiene e di sicurezza sui luoghi di lavoro e quant'altro previsto dalla normativa vigente nazionale e regionale e europea; tale formazione dovrà essere adeguatamente documentata.

L'Azienda non è responsabile per eventuali infortuni sul lavoro occorsi al personale impiegato dall'Aggiudicatario nell'esecuzione dell'appalto.

L'Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore ha l'obbligo di informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui esegue la prestazione, rilevabili dal documento di valutazione dei rischi redatto. Tale personale, compresi i soci delle cooperative, dovrà essere in regola con gli obblighi di formazione in materia di igiene.

L'Operatore economico aggiudicatario ha inoltre l'obbligo di comunicare all'Amministrazione i rischi specifici derivanti dallo svolgimento delle proprie attività, rischi che vengono introdotti nell'ambiente ove lo stesso esegue la prestazione.

Nelle ipotesi di subappalto resta ferma la responsabilità solidale dell'Operatore economico aggiudicatario in ordine al regolare pagamento delle retribuzioni ai dipendenti dell'Impresa subappaltatrice.

Il personale addetto all'esecuzione della fornitura deve essere in numero tale da assicurare comunque modalità e tempi di esecuzione adeguati rispetto alle obbligazioni contrattuali poste a suo carico come integrate dal contenuto dell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

L'Appaltatore è responsabile della scelta, della distribuzione dei compiti e dell'organizzazione del proprio personale ed è altresì responsabile per quanto attiene al loro rapporto di lavoro.

Articolo 11 - Insolvenza dell'Aggiudicatario

In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 36/2023 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 124 del D.Lgs. 36/2023. Se l'Aggiudicatario è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 dell'articolo 68 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 12 – Stipula del contratto e spese contrattuali

La stipulazione del contratto avviene, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 in forma pubblico-amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante dell'Azienda in modalità elettronica, di norma entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva diventa efficace e in ogni caso decorso il termine di cui al predetto art. 18, comma 3 del D.Lgs. 36/2023.

L'incaricato dell'Aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto dovrà essere munito di certificato di firma digitale, rilasciato da una Autorità di certificazione della firma digitale, valido e non scaduto.

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, con la sola esclusione dell'I.V.A., sono e saranno ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario.

L'Azienda provvederà, con nota scritta, a comunicare all'Operatore economico l'aggiudicazione della gara, richiedendo contestualmente l'invio, entro e non oltre 20 (venti) giorni, di tutta la documentazione necessaria per la stipulazione del contratto di appalto.

In caso di ritardo nella completa presentazione da parte dell'Aggiudicatario della suddetta documentazione si applicherà una penale di 0,8 per mille dell'importo netto di aggiudicazione per ogni giorno di ritardo rispetto al termine ultimo fissato nella lettera di richiesta (farà fede al riguardo la data di arrivo al protocollo dell'Azienda).

Nel caso che detto ritardo superi i 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta di documentazione si determinerà la decadenza automatica dall'aggiudicazione, senza necessità da parte dell'Azienda di messa in mora o di ricorso all'Autorità giudiziaria.

L'Azienda si riserva la facoltà di disporre l'esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell'art. 17, comma 9 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 13 – Disposizioni in materia di protezione dati personali

L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del CSA o della legge, il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (d'ora in avanti GDPR), e il D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy.

Articolo 14 – Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell'Esecuzione

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 il Responsabile Unico del Progetto è la Dott.ssa Ornella Fantoni, Funzionario dell'Area Ristorazione dell'Azienda.

L'Azienda affiderà ad un proprio dipendente le funzioni di Direttore dell'esecuzione di cui all'art. 114 del D. Lgs. 36/2023, eventualmente coadiuvato da uno o più Direttori operativi/Assistenti, individuati tra il proprio, che dovrà occuparsi dell'esecuzione e della contabilità della fornitura, secondo le indicazioni dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 15 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente CSA si rinvia a quanto espressamente previsto dallo schema di contratto, dal D.Lgs. 36/2023 e dalle ulteriori norme vigenti in materia.

Allegati al presente capitolato:

- Specifiche Fabbisogni Campionature Lotto 1;
- Specifiche Fabbisogni Campionature Lotto 2;
- Specifiche Fabbisogni Campionature Lotto 3.